

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3955 del 06/08/2021
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L. n. 27 del 24.04.2020. Ditta EREDI BAIARDI TERZO TIZIANO di Biondi Wilma con sede legale e impianto in Comune di Savignano Sul Rubicone ζ Via Emilia Est n. 2. Presa d'atto proroga dell'autorizzazione rilasciata con Delibera di G.P. n. 371/80045 del 02.08.2011 e s.m.i. ed estensione della relativa garanzia finanziaria.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4095 del 06/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sei AGOSTO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L. n. 27 del 24.04.2020. Ditta **EREDI BAIARDI TERZO TIZIANO di Biondi Wilma** con sede legale e impianto in Comune di Savignano Sul Rubicone – Via Emilia Est n. 2.

Preso atto proroga dell'autorizzazione rilasciata con Delibera di G.P. n. 371/80045 del 02.08.2011 e s.m.i. ed estensione della relativa garanzia finanziaria.

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso quanto segue:

- la ditta **BAIARDI TERZO TIZIANO**, avente sede legale e impianto in Comune di Savignano sul Rubicone – Via Emilia Est n. 2, è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi con Delibera di G.P. n. 371/80045 del 02.08.2011 e s.m.i. fino al 31.07.2021;
- con DET. AMB-2020-618 del 10.02.2020 l'autorizzazione suddetta è stata volturata alla ditta **Eredi Baiardi Terzo Tiziano di Biondi Wilma**;
- con nota acquisita al PG n. 118811 del 29.07.2021, la ditta **Eredi Baiardi Terzo Tiziano di Biondi Wilma**, chiede una proroga della autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con D.G.P. n. 371/80045 del 02.08.2011 e s.m.i. fino al 31.12.2021;
- con istanza pervenuta in data 30.07.2021, PG/2021/120742, la ditta **Eredi Baiardi Terzo Tiziano di Biondi Wilma** ha chiesto il rinnovo della suddetta autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

Considerato che l'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 dispone quanto segue: *"l'autorizzazione ... è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate"*.

Dato atto che la ditta ha presentato la domanda entro i termini previsti dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, che il procedimento relativo al rinnovo della suddetta autorizzazione alla gestione rifiuti è in corso;

Preso atto altresì che il Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 31.12.2021 ed inoltre va ad incidere anche su quanto disposto dall'art. 103 del D.L. Cura Italia (DL n. 18/2020 conv. in L. n. 27 del 24.04.2020 e ss. mm.ii.), il quale dispone tra l'altro che *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di"*

emergenza", e che pertanto l'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 371/80045 del 02.08.2011 e s.m.i. conserva la sua validità fino al **31.03.2022**, fatte salve eventuali ulteriori proroghe del termine di fine emergenza;

Ritenuto necessario che venga estesa la validità della garanzia finanziaria già prestata per l'impianto in oggetto fino al **31.03.2024** in conformità a quanto prescritto dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, dalla D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123 e dal presente atto;

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che di conseguenza sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento alla validità e agli estremi del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall'1.11.2019 al 31.10.2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19.11.2019;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile dell'Incarico di Funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia", dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile dell'Incarico di Funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)";

DETERMINA

1. di prendere atto che la validità della autorizzazione rilasciata alla ditta **Eredi Baiardi Terzo Tiziano di Biondi Wilma** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con Delibera di G.P. n. 371/80045 del 02.08.2011 e s.m.i., relativa all'impianto sito in Comune di Savignano Sul Rubicone – Via Emilia Est n. 2, è **prorogata per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza** (attualmente prevista per il 31.12.2021), conformemente a quanto previsto dal Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 , e pertanto fino al 31.03.2022;
2. di precisare che, conformemente a quanto disposto dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, e

Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 , l'attività di recupero rifiuti inerti della ditta **Eredi Baiardi Terzo Tiziano di Biondi Wilma** oggetto dell'autorizzazione rilasciata con Delibera di G.P. n. 371/80045 del 02.08.2011 e s.m.i., relativa all'impianto in oggetto, può proseguire in conformità alle disposizioni dell'autorizzazione stessa fino alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione, e comunque non oltre il **31.03.2022**;

3. di stabilire che, entro **60 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata a favore di Arpae ai sensi della D.G.R. n. 1991/03 venga estesa fino al **31.03.2024** e aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
4. di precisare che in allegato alla suddetta appendice della garanzia finanziaria:
 - 3.a) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario dell'atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere lo stesso allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - 3.b) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario dell'atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante della autorizzazione rilasciata con Delibera di G.P. n. 371/80045 del 02.08.2011 e s.m.i., delle quali rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti; copia del presente provvedimento deve essere conservata unitamente agli atti sopra richiamati ed esibita agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
6. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
8. di fare salvi:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
9. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
10. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di

Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di rispettiva competenza.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena

*Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

*documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.